

Codice A1906A

D.D. 23 dicembre 2019, n. 780

Ridefinizione degli importi garantiti, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 e della D.G.R. n. 17-8699 Piemonte del 5 aprile 2019, per il recupero ambientale dell'area di cava sita in localita' Provana, nei Comuni di Carignano e Carmagnola, presentato dalla Cave Provana S.p.A..

Premesso che:

in data 17 ottobre 2019 con nota prot. 95460 il Sig. Giuseppe Zucca, in qualità di legale rappresentante della società Cave Provana S.p.A., ha presentato istanza di ricalcolo della cauzione in essere, a garanzia delle opere di recupero ambientale del sito di cava in località del Comune di Carignano e Carmagnola (TO).

Dato atto che:

con propria D.G.R. n. 17 – 8699 del 5 aprile 2019 la Regione ha rideterminato gli importi unitari da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni, specificando, al punto I – accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale – che, per le cave con coltivazione condotta sotto falda, il calcolo viene effettuato valutando l'estensione delle zone sopra falda;

nel calcolo dell'importo delle fidejussioni veniva precedentemente computato tutto il terreno vegetale movimentato, senza tenere conto della prescrizione di cui al punto precedente;

Preso atto che:

la società Cave Provana S.p.A. era stata autorizzata alla coltivazione e recupero ambientale del sito in località Provana del Comune di Carignano e Carmagnola con Determinazione n. 184 del 07 aprile 2014 a seguito della quale aveva consegnato, in data 13 maggio 2014 prot. 5467, la fidejussione 4600111439461 rilasciata da Unicredit S.p.A. di importo pari a € 1.918.000,00 (unmilionenovecentodiciottomila/00);

la società Cave Provana S.p.A. è attualmente autorizzata alla coltivazione e recupero ambientale del sito in località Provana del Comune di Carignano e Carmagnola con Determinazione Dirigenziale n. 735 del 23 novembre 2016, provvedimento con il quale è stato confermato l'importo definito con la d.d. 184 del 07 aprile 2014;

la società Cave Provana S.p.A. in data 17 ottobre 2019 con nota prot. 95460 ha presentato istanza di rideterminazione dell'importo della cauzione in ottemperanza alla l.r. 17 novembre 2016 n. 23 art 33 e alla D.G.R. n. 17 – 8699 del 5 aprile 2019, corredata da relazione esplicativa sia dei lavori eseguiti sia del ricalcolo dell'importo della fidejussione in essere;

Tenuto quindi conto di quanto complessivamente emerso nel corso della valutazione, svolta dagli uffici, della documentazione tecnico-amministrativa presentata dalla società Cave Provana S.p.A., agli atti del settore Polizia mineraria, cave e miniere, da cui si evince che la precedente fidejussione era calcolata computando la voce "accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale" anche per il terreno vegetale presente sulle aree che, allo stato finale, saranno occupate dallo specchio d'acqua. Per tali aree, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 17 – 8699 del 5 aprile 2019, i costi relativi alle voci di cui sopra non devono più essere calcolati.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la documentazione agli atti,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell’8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto il Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell’8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 –17401 del 30 maggio 2002;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

visti gli Atti d’Ufficio e il progetto allegato all’istanza.

determina

per le motivazioni in premessa indicate, di fissare il nuovo importo della fidejussione in € 942.400,00 (novecentoquarantaduemilamilaquattrocento/00);

di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento di ricalcolo delle somme versate a garanzia della corretta esecuzione delle opere di recupero ambientale è subordinata alla presentazione di nuova polizza, che si intende sostitutiva di quella precedentemente in essere.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Guerrini

Visto
il Direttore Regionale
dott. Giuliana Fenu

Estensori:
arch. Patrizia Altomare
dott. Laura Sartore